



Città di
Sassuolo



DISPOSIZIONE N° 37 del 09/05/2022

Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO BANCARIO DI SGP E ANALISI STRUMENTO DERIVATO. CIG ZC13652AA7

L'AMMINISTRATORE UNICO

premesse che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 Racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

dato atto che:

- la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30.10.2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare n. 54 del 21.7.2015;
- in data 31.5.2015 SGP ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
- con decreto prot. SGP n. 7663 del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo

Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA / CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363

Tel. 0536/880725 - Fax 0536/880911 - e-mail info@sgp.sassuolo.mo.it ; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it



- in data 22/12/2020 il Tribunale di Modena ha emesso il decreto di chiusura del concordato preventivo di continuità aziendale, provvedimento acquisito al prot. SGP n° 7166 del 26/12/2020;

valutato che tra le ordinarie funzioni degli uffici di SGP non rientrano le attività di ristrutturazione dei debiti bancari e di analisi di strumento derivato sottoscritto dalla società medesima successive alle procedure concorsuali ed in particolare al concordato preventivo di continuità di cui all'art.186bis della L.F;

ritenuto che Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, nello svolgimento di tali attività, ha la necessità di avvalersi di un servizio di assistenza specifico su tali materie;

ritenuto di non poter effettuare tali "servizi concernenti i prestiti" all'interno dell'Ente a causa dell'alto contenuto specialistico delle attività richieste;

rilevata la necessità del ricorso all'affidamento del servizio ad un professionista esterno dotato di adeguata e specifica professionalità e rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati dal servizio interessato;

vista la Delibera ANAC del 24/10/2018, N. 907 a tenore della Linea guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali»;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 95 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida n°4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n°50 e ss.mm.ii.;
- l'art. 40, comma 2, e l'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51 del D.L. n. 77/2021: (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) con cui al Decreto-legge 16 Luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120;

Tenuto conto che il servizio in oggetto nelle sue prestazioni prevalenti rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e a tenore delle linee guida sopra citate la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, è atta a giustificare l'affidamento dell'incarico secondo i principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso;

Dato atto che, l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'art. 4 del Codice dei contratti pubblici alla luce delle peculiarità delle ulteriori prestazioni di consulenza in materia di ristrutturazione di debito ed analisi di strumento derivativo sottoscritto, si è ritenuto di individuare l'operatore economico cui affidare il servizio mediante richiesta di offerta sull'importo stimato in € 4.200,00 onnicomprensivo di oneri e spese accessorie, al netto di IVA e cpa come disciplinato dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018.

Restano escluse le spese vive di deposito atti, bolli, etc.

Richiamato altresì l'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, il quale ha disposto, per le Amministrazioni statali centrali e periferiche, l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a € -



5.000,00, innalzando così la soglia di 1.000,00 euro inizialmente stabilita dall'art. 1, comma 450 della Legge n°296/2006;

Attestato che, in ottemperanza agli obblighi normativi vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di tracciabilità dei flussi finanziari, per la procedura in oggetto si è provveduto all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG **ZC13652AA7** (Smart CIG);

preso atto del valore dei servizi, tenuto conto che il buon andamento dell'azione amministrativa impone il minore uso di risorse possibile in modo che i costi della gestione amministrativa risultino proporzionati ed adeguati rispetto all'obiettivo da raggiungere, il sottoscritto Amministratore unico, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016, ha ritenuto opportuno rivolgersi direttamente all'Avv. Davide Ruini, con studio in via F. Cavallotti n. 140, Sassuolo (MO), p.iva 03618610368, C.F. RNUVD69D20I462L, al fine di richiedere un'offerta per le prestazioni in parola in esecuzione dei seguenti servizi complementari alle attività già eseguite presso Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl:

- conclusione attività di analisi strumento derivato sottoscritto da SGP con BNL;
- incontri per accordo con i referenti di Banca Nazionale del Lavoro per ristrutturazione debito e chiusura rapporti con SGP;
- incontri per accordo con referenti Banca POP MILANO per apertura nuovo rapporto e fido conseguente;
- incontri periodici con gli studi legali delle controparti;
- riunioni periodiche con l'Amministratore Unico;
- attività di consulenza connessa alle operazioni bancarie in esame;
- pareri legali scritti in materia;
- varie ipotesi di soluzioni della controversia con BNL .

Dato atto che il professionista con prot. SGP n. 2956/2022 ha presentato la propria offerta per quanto richiesto pari ad € 4.200,00 oltre alla Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali pari al 4% per € 168,00 e IVA come per legge per complessivi € 5.328,96 a dedurre ritenuta d'acconto del 20% per € 840,00 per così complessivi € 4.488,96;

Ritenuta tale offerta congrua ed in linea con i parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al DM n. 37 dell'8/3/2018 in riferimento alle attività in oggetto;

Valutato pertanto di rivolgersi allo Studio professionale sopra individuato, al fine di garantire un operatore economico che possa assicurare la desiderata affidabilità ed idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, nonché omogeneità e coerenza a tutto il procedimento;

Considerata l'assenza di conflitti di interesse nell'esecuzione dell'incarico ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense e tenuto conto che la partecipazione dell'operatore economico selezionato non determina per Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs 50/2016;

Dato atto che, ai fini del controllo della regolarità contributiva, il suddetto professionista ha dichiarato di essere in regola con i contributi previdenziali, come da documentazione in atti, della quale la società si riserva la verifica in sede di liquidazione dell'onorario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

- a) il fine che si intende conseguire è quello esposto nella narrativa del presente atto;



- b) l'oggetto del contratto è costituito dallo svolgimento dei servizi come sopra elencati;
- c) la forma del contratto è quella dell'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs.50/2016;
- d) gli elementi essenziali del contratto sono quelli risultanti dall'offerta prot. SGP n. 2956/2022 e dall'accettazione del Avv. Davide Ruini della richiesta prot. SGP n. 2757/2022;
- e) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi del d.lgs 50/2016;

quanto sopra ritenuto e premesso,

DISPONE

1. di affidare per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il servizio di supporto per ristrutturazione debito bancario di SGP e analisi strumento derivato, nonché le ulteriori prestazioni avente natura di consulenza occasionale e stragiudiziale all'Avv. Davide Ruini con studio legale in Via F. Cavallotti n° 140 – Sassuolo (MO) Partita IVA 03618610368, € **4.200,00** oltre alla Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali pari al 4% per € 168,00 e IVA come per legge per complessivi € 5.328,96 a dedurre ritenuta d'acconto del 20% per € 840,00, per così complessivi € 4.488,96;
2. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è prevista nel budget 2022 della società e trova copertura finanziaria sul conto contabile 05.01.03.50.01.01 "prestazione di terzi";
3. di dare atto che l'Avv. Davide Ruini è stato invitato a prendere cognizione del Modello Organizzativo Gestionale di SGP (MOG 231) e il Codice Etico adottato da Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., pubblicati sul sito internet del Comune di Sassuolo alla sezione "Amministrazione Trasparente" dedicata alla Società. Gli obblighi di condotta in esso contenuti sono estesi, anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzino opere/lavori in favore della società;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, comma 2, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dallo stesso professionista;
5. di dare atto che in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 all'affidamento in oggetto è assegnato il codice identificativo gara CIG **ZC13652AA7**;
6. di dare atto che ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, in atti;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore di Esecuzione è il sottoscritto Amministratore;
8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi della L.190/2012 e del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 per quel che riguarda i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Sassuolo, lì 09/05/2022

Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.
L'Amministratore Unico
Dott. Marcello Alonzo
(Documento firmato digitalmente)